

NUOVE FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI?

Il 4 maggio 1965 è stato presentato alla Camera dei Deputati, dal ministro della P.I., un « Disegno di legge » (n. 2314) recante « **modifiche all'ordinamento universitario** », che, secondo la « Relazione », tende in primo luogo ad adeguare le nostre strutture universitarie ai bisogni del continuo progresso scientifico ». Tale « Disegno di legge » è tuttora in discussione presso la Commissione Istruzione della Camera, in sede referente; e, all'inizio di novembre, si era fermi all'esame dell'art. 3, che dovrebbe dare « l'elenco delle facoltà e degli istituti ».

Il 13 settembre 1966, lo stesso ministro della P.I. ha presentato al Senato un « Disegno di legge » (n. 1830) per il « **riordinamento delle facoltà di scienze politiche in facoltà di scienze politiche e sociali** ».

Le due proposte appaiono in evidente contrasto, come dimostreremo, sia per quanto riguarda le strutture dell'istruzione superiore sia per quanto riguarda i contenuti.

STRUTTURE

1. Risulta a prima vista che, se mai il Senato decidesse di approvare il d.d.l. 1830 sulle (cosiddette) « facoltà di scienze politiche e sociali » prima del completamento dell'« iter » del d.d.l. 2314 sull'ordinamento universitario, si precostituirebbe, senza i necessari elementi di giudizio, una soluzione particolare che appare del tutto disarmonica rispetto all'ordinamento generale che la Camera dei Deputati è in procinto di approvare.

Abbiamo già rilevato che il quadro generale delle facoltà dovrebbe essere dato dall'art. 3 del d.d.l. 2314 presentato alla Camera dei Deputati. Una discussione meditata ci sembra ora impossibile in sede diversa.

Inoltre, il Disegno sulle « facoltà di scienze politiche e sociali » costituisce una minaccia di **proliferazione di ulteriori ostacoli** (giuridici e di fatto) alle linee generali perseguite dal Disegno di « modifiche all'ordinamento universitario ». Questa minaccia appare tanto più grave se si pone mente al fatto che il Disegno di tali « modifiche » (come fu dichiarato nella « Relazione »), « non pretende di essere la riforma, ma [...] intende provocare

una riforma», e presenta vari aspetti di debolezza e incertezza, nonché una visione non globale del problema universitario (1); a ciò si aggiunge l'exasperante lentezza del suo « iter » (2).

La linea per una concentrazione o un coordinamento dei mezzi scientifici, a suo modo perseguita dal d.d.l. 2314 attraverso l'istituzione dei dipartimenti, viene apertamente contraddetta dal d.d.l. sulle « facoltà di scienze politiche e sociali »: si provoca la frammentazione persino delle unità già esistenti, favorendo, con il distacco dalle facoltà di giurisprudenza di nuove facoltà di scienze politiche, nuovi centri di potere amministrativo, didattico e disciplinare fatalmente costituiti come compartimenti stagni anche dal punto di vista edilizio (3). Così si frappongono nuovi ostacoli, anche materiali, a un'efficace istituzione dei dipartimenti.

La tendenza alla frammentazione, che caratterizza il « Disegno » presentato al Senato, raggiunge la sua espressione culminante all'art. 6: « *Il ministro della pubblica istruzione, su proposta delle competenti autorità accademiche, è autorizzato a scindere la facoltà di scienze politiche di Perugia nella facoltà di economia e commercio, e nella facoltà di scienze politiche e sociali* ».

Anche la costituzione (prevista dal d.d.l. 2314) degli « istituti scientifici », che dovrebbero superare l'individualismo degli attuali istituti monocattedra, verrebbe ostacolata.

Facciamo un esempio: avremmo in futuro un istituto di economia per il professore della facoltà di giurisprudenza, uno per quello della facoltà di economia e commercio, e anche uno per quello della nuova « facoltà di scienze politiche e sociali »: con evidente ulteriore dispersione del personale e delle attrezzature.

Invero, questo contrasto fra la « ratio » del d.d.l. 2314 presentato nel 1965 alla Camera e il d.d.l. 1830 ora presentato al Senato non meraviglia chi abbia presente la diversità, anche storica, delle forze che hanno sollecitato il potere politico nei due casi. Il d.d.l. 2314, anche se imperfettamente (come abbiamo altrove sottolineato), tenta di dare una risposta a tutte quelle forze (professori, assistenti, studenti, operatori economici) che, a partire dal secondo dopoguerra, con sempre maggiore insistenza, chiedono un rinnovamento delle strutture universitarie. Il d.d.l. sulle « facoltà di scienze politiche e sociali » è il risultato finale di una serie di proposte per il potenziamento degli studi po-

(1) Vedi, riassuntivamente, *Aggiornamenti Sociali*, (febbraio) 1966, pp. 121 ss.; (settembre-ottobre), pp. 609 ss., rubr. 316.

(2) Si veda l'articolo dell'assistente padovano G. CREPALDI (in *Tri-buna universitaria*, 6, maggio-giugno 1964, p. 2), il quale vorrebbe attribuirne la responsabilità (davvero non sappiamo con quale fondamento!) al presidente della « Consulta - sezione universitaria » dell'Ufficio scuola della D.C.

(3) Sono note le critiche mosse in Italia e all'estero, fin dal secolo scorso, alla frammentazione propria delle facoltà: vedi *Aggiornamenti Sociali* (maggio) 1966, pp. 368 ss., rubr. 316.

litici, le quali seguono al quasi completo smantellamento delle facoltà di scienze politiche che si ebbe (per reazione al fascismo che tali facoltà aveva informate) negli anni 1944 e 1945 (4).

Orbene, in coloro che hanno portato innanzi queste proposte per lo sviluppo degli studi politici è da notare un **quasi completo disinteresse per il rinnovamento delle strutture universitarie** (5): questi studiosi si limitano a chiedere un più vantaggioso inserimento nelle vecchie strutture, con la costituzione di nuove apposite facoltà (cioè appositi centri di potere « amministrativo, didattico e disciplinare ») (6).

L'approvazione del d.d.l. 1830 presentato al Senato (proprio perché soddisfa certe esigenze accademiche) verrebbe a rafforzare le vecchie strutture.

Sembra quasi, cioè, che esso voglia **incanalare in un senso contrario alla riforma generale alcune esigenze** obiettive: quella di uno sviluppo degli studi politici e quella di un aumento delle cattedre (si veda l'art. 4, che, fissando un minimo da 4 a 10 posti di professore e altrettanti di assistente per le nuove facoltà, è un incentivo alla costituzione di esse). Estremamente pericoloso, da questo punto di vista, è anche l'art. 8 del d.d.l. 3420 (riguardante il personale universitario), ora in discussione alla Camera dei Deputati.

Detto *Disegno* (« istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistenti universitari, nonché nuova disciplina agli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari ») è stato presentato alla Camera dei Deputati il 12 settembre 1966. Le disposizioni contenute nell'art. 8 portano ad un aumento del numero degli incarichi retri-

(4) Furono ministri della P.I., in quegli anni, due eminenti studiosi: Guido De Ruggiero e Vincenzo Arangio-Ruiz. Per un'informazione sommaria sulle vicende delle facoltà di scienze politiche v. *Annuario politico italiano*, 1964, pp. 202 ss. (di A. SPREAFICO).

(5) Il primo abbozzo del d.d.l. 1830 presentato al Senato è stato opera, come è noto, dei professori G. MARANINI e G. MIGLIO. Nei più significativi scritti apparsi sulla stampa « indipendente » in appoggio al *Disegno* (v. ad es. A. GALANTE GARRONE in *La Stampa*, 3 aprile 1965, p. 9; L. FIRPO, *ibidem*, 24 marzo 1966) non troviamo cenno dei problemi generali riguardanti la riforma delle strutture universitarie. Si comprende che, per contro, il II Convegno Nazionale degli assistenti di giurisprudenza della « Unione Nazionale Assistenti Universitari » (UNAU), riunito in Roma il 14 e 15 marzo 1965, abbia respinto le « Proposte Maranini-Miglio » perché non in linea con le richieste generali di riforma, in particolare riguardo ai dipartimenti (su detto Convegno vedi *Tribuna universitaria*, gennaio-febbraio 1965, p. 2; cfr. *Il Tempo*, 16 marzo 1965; *L'Osservatore romano*, 17 marzo 1965, p. 6; *L'Unità*, 17 marzo 1965, p. 3); e si comprende che ora il XXIII Congresso dell'UNAU, riunito a Bologna (15-17 ottobre 1966) abbia approvato per acclamazione una mozione che respinge energicamente il d.d.l. 1830.

(6) Che la preoccupazione sia principalmente di ottenere un potere entro le attuali antiquate strutture è dimostrato anche dall'art. 7 del d.d.l., che, agli effetti delle elezioni per i concorsi a cattedre, dispone che le nuove facoltà non siano più considerate « come facoltà di giurisprudenza ».

buiti per discipline complementari. Sennonché un rapido calcolo mostra come la diversa disciplina stabilita per le facoltà con più corsi di laurea (a) e quelle con un solo corso di laurea (c) favorisca nettamente queste ultime. Il che equivale a stimolare il frazionamento delle unità esistenti e la scissione di nuove facoltà. Ci auguriamo che la Commissione Istruzione della Camera dei Deputati, presso la quale il d.d.l. 3420 è ora in discussione, rovesciando il contenuto della disposizione venga invece a favorire le facoltà aventi una pluralità di corsi, cioè a favorire il coordinamento delle attrezzature e del personale delle università.

Le forze che favoriscono il d.d.l. 1830 (o che vi sono attratte per convenienza) non sono certo le più aperte a un rinnovamento del complesso degli studi sociali in Italia.

Le scienze sociali (che vanno dal diritto, alla sociologia, alla economia) presentano nel nostro Paese una grave lacuna, dovuta alla svalutazione della sociologia che ha caratterizzato la cultura idealistica. Nelle facoltà di scienze politiche dell'epoca fascista la sociologia fu declassata da materia fondamentale a materia complementare e « le facoltà assunsero carattere ibrido, giuridico-storico-economico » (7). Orbene, anche nelle nuove facoltà tale carattere ibrido sarebbe mantenuto (pensiamo ai primi tre dei quattro indirizzi del corso di laurea, in cui il « Disegno » riproduce, grosso modo, le « Proposte Maranini-Miglio »: « a) politico-amministrativo; b) politico-economico; c) storico-politico ») e sarebbe mantenuta la posizione marginale della sociologia.

Quanto al quarto indirizzo, detto « sociale », la « Relazione » precisa che « più che costitutivo di una facoltà specialistica di sociologia è inteso a formare dal complesso delle scienze sociali e quindi anche dalla sociologia [...] un tipo di studioso e anche di operatore sociale che sappia orientarsi nel pubblico servizio [...] ». In effetti abbiamo assistito in questi ultimi anni allo sforzo, da parte dei gruppi culturali interessati allo sviluppo della sociologia, di costituire un istituto con fisionomia propria (che conferisca una laurea in sociologia): sforzo contrastato da quanti si ostinavano (e si ostinano) a voler stemperare questa novità nel consueto colore degli studi storico-politici (8).

(7) Si veda il citato articolo dell'*Annuario politico italiano*, 1964, p. 205.

(8) Giustamente l'Associazione Italiana di Scienze Sociali (*Bollettino*, 2, ottobre 1965, *Le scienze sociali nell'università*, p. 21) ha osservato, riguardo alle « *Proposte Maranini-Miglio* », come « si sia finito in realtà per puntare su una rimodernata facoltà di scienze storico-politiche ». Bastino ancora due esempi. La proposta di legge n. 2368 approvata dal Senato (« *Norme generali sull'Istituto superiore di scienze sociali di Trento* ») non parlava di laurea in sociologia (come invece il testo poi modificato dalla Camera) bensì di « laurea in scienze politiche e sociali ad indirizzo sociologico ». G. SARTORI, *A quando la facoltà di scienze politiche e sociali?*, in *Rassegna italiana di sociologia*, 6, ottobre-dicembre 1965, p. 504, invitava a non anteporre la legge sull'Istituto di scienze sociali di Trento a quella per la riforma di scienze politiche, osservando tra l'altro che « la formazione matematica richiesta dal curriculum di Trento lo rende impervio a tutti coloro che escono dalle nostre scuole medie senza il necessario bernoccolo ». Sul significato dell'Istituto di Trento nel quadro di una generale riforma dell'università v. *Aggiornamenti Sociali* (maggio) 1965, p. 374, n. 24; cfr. anche F. BARBANO, *Progetto di sviluppo del piano di studi per la facoltà di sociologia*, Trento 1964, pp. 97 ss.

D'altra parte, l'Associazione Italiana di Scienze Sociali ha sottolineato l'esigenza di « *un'ulteriore sollecitazione a quelle riforme generali dell'università che già sono in discussione e in preparazione; in particolare la flessibilità degli ordini di studio e — ancor più — la creazione dei dipartimenti, che soli possono garantire il carattere essenzialmente interdisciplinare delle scienze sociali* » (9). Di tale necessità dei dipartimenti per lo sviluppo coordinato della ricerca interdisciplinare (cioè della moderna ricerca scientifica) non si trova traccia nel « Disegno » per le nuove facoltà di scienze politiche, che anzi, come abbiamo visto, vi frappongono nuove barriere.

2. Solo in un punto il Disegno di legge sulle nuove « facoltà di scienze politiche e sociali » è conforme ai criteri ispiratori del Disegno di legge 2314 (ma avremmo qui preferito che non lo fosse!): quando, all'art. 5, stabilisce che il piano di studi della facoltà sarà stabilito « con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione ». Abbiamo in altra sede ampiamente dimostrato che **una tale norma sarebbe incostituzionale**, perché violerebbe la « riserva di legge » posta dall'ultimo comma dell'art. 33 della Costituzione (10).

Quanto alla conformità con la Costituzione, lascia poi assai perplessi l'art. 1 del Disegno in esame, il quale dispone che, mediante decreto, « *i corsi di laurea di scienze politiche esistenti presso le facoltà di giurisprudenza, possono, ove ciò risulti opportuno, in considerazione della loro particolare validità, essere trasformati entro quattro anni dalla entrata in vigore della presente legge in facoltà di scienze politiche e sociali* », lasciando quindi al Ministro della P.I. il potere di sopprimere i corsi di scienze politiche delle restanti facoltà (11).

3. Infine, va detto chiaramente che il problema degli studi politici non può essere risolto se non affrontando finalmente, in sede di modifiche generali all'ordinamento universitario (e quindi nella discussione sul d.d.l. 2314, ora alla Camera), **il problema della funzione delle facoltà e della fusione di alcune di esse.**

Per affrontare tale problema si deve, ovviamente, provvedere ad una comparazione con le legislazioni straniere.

E' stato chiarito che, nelle università di tipo « europeo continentale », le facoltà, se da una parte possono ben essere il quadro dei necessari contatti fra rappresentanti di discipline assai differenti, dall'altra costituiscono le più gravi barriere al coordinamento delle attrezzature e del personale, sia per lo studio di

(9) Vedi il citato *Bollettino* dell'AISS, p. 27.

(10) Vedi *Aggiornamenti Sociali*, (maggio) 1966, pp. 380 ss.; (settembre-ottobre), pp. 606 ss.

(11) La costituzionalità di questa disposizione è stata negata dai professori A. AMORTH e M. GIULIANO (della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano) in un documento del 26 settembre 1966 (« *Sul cosiddetto riordinamento delle facoltà di scienze politiche in facoltà di scienze politiche e sociali* »). Tale documento critica fortemente il Disegno di legge 1830 e il modo affrettato in cui, quasi ignorando il lavoro della « Commissione Segni » del 1958, è stato preparato.

discipline affini sia per studi interdisciplinari (12). Orbene, il sistema « tripartito », introdotto in Italia a partire dal 1924, per cui gli studi politici sono svolti in una molteplicità di facoltà apposite (cioè distinte sia da quelle di Giurisprudenza sia da quelle di Economia) rappresenta qualcosa di singolare nel mondo (13).

È chiaro infatti che non si possono confondere con le nostre rigide « facoltà » strutture quali gli *Instituts d'études politiques*, che in alcune università francesi integrano il lavoro dell'unitaria *Faculté de droit et des sciences économiques*; o l'*Otto Suhr-Institut* della *Freie Universität* di Berlino; o i *Departments of political science* delle università americane, inclusi in unità più ampie (*Colleges o Schools*) e spesso distinti, ad esempio, dai *Departments of international relations* (14).

(12) Sulla necessità di tener conto anche delle esperienze straniere v. A. MARONGIU, *Importanza dello studio comparato del diritto scolastico*, estr. da *Rivista di legislazione scolastica comparata*, 13, 1.

Riguardo all'attuale posizione delle facoltà nella tradizione « europea continentale » v. *Aggiornamenti Sociali*, (maggio) 1966, pp. 368 s.; v. anche lo scritto di R. DAHRENDORF riprodotto in *Bulletin de l'Association Internationale des Universités*, 12 (1964), pp. 121 ss.

(13) Un quadro riassuntivo della situazione in tempi recenti si trova nel rapporto di W. A. ROBSON, pubblicato dall'UNESCO nel 1955 (*Les sciences sociales dans l'enseignement supérieur. Science politique*); nonché in *Das Studium der Politischen Wissenschaften im In- und Ausland*, a cura di G. OLZOG, München 1953 (qui sono stati esaminati i sistemi di ben 34 paesi). Questi dati possono essere completati e aggiornati consultando *The World of Learning 1965-66*, XVI ed., London 1965; *International Handbook of Universities and other Institutions of Higher Education 1965*, III ed., Paris 1965; *Commonwealth Universities Yearbook 1966*, London 1966. Troviamo adottato un sistema « tripartito », con apposite facoltà per le « scienze politiche e sociali », solo nel Sud Africa, in Indonesia e poi in Olanda (nelle Università olandesi, però, i rapporti interdisciplinari e tra le facoltà sono assicurati da particolari apposite strutture: cfr. *International Handbook*, cit., pp. 665 ss.). Anche in paesi in cui, secondo il « rapporto Robson », lo studio della « scienza politica » « beneficia di una situazione particolarmente favorevole » (cioè Stati Uniti, India, Svezia e Canada), non troviamo che esso abbia luogo in apposite facoltà o strutture a queste assimilabili (anche tenendo conto delle due facoltà di scienze sociali, di lingua francese, nel Canada). Anche nelle università dell'Unione Sovietica non esistono apposite facoltà per gli studi politici, né l'Accademia delle scienze ha un apposito istituto per tali ricerche (esiste nell'Accademia un « istituto delle scienze del diritto e dello stato »): vedi M. A. PROKOFIEV - M. G. TCHILIKINE - S. I. TIOULPANOV, *L'enseignement supérieur en URSS*, ed. UNESCO 1962, p. 40; *Activités en matière de sciences sociales de certaines académies des sciences d'Europe Orientale*, ed. UNESCO 1963, p. 54 (vedi ivi riguardo ad altri paesi a regime comunista).

Quanto alle tendenze attuali, specialmente in Francia e in Germania, v. *Aggiornamenti Sociali*, (maggio) 1966, p. 370; e *infra*.

(14) La differenza degli *Instituts d'études politiques* dalla facoltà non sta, come è noto, solo nel nome: basti pensare che in questi centri svolgono attività scientifica e didattica docenti provenienti da varie facoltà ed anche estranei all'università; anche la composizione degli studenti, guardando ai titoli di fatto posseduti al momento dell'ammissione, appare diversa. Circa i *Departments of political science* si veda *Das Studium der Politischen Wissenschaften*, cit., pp. 139 ss.; in generale circa i dipartimenti delle università americane, ed i suggerimenti che se ne possono ricavare per le università dell'Europa continentale, v. *Aggiornamenti Sociali*, (maggio) 1966, pp. 371 s.; 376 (cfr. anche DAHREN-

Il singolare sistema introdotto in Italia presenta due inconvenienti fondamentali (ci limitiamo qui a considerare il problema del punto di vista meramente organizzativo): la struttura è da una parte troppo rigida e dall'altra dispersa su tutta la Penisola; in altre parole: manca la collaborazione con le altre facoltà destinate alle scienze sociali (Giurisprudenza ed Economia, soprattutto) e manca un organismo centrale per le ricerche a livello nazionale. I risultati di tale sistema si constatano nello scarso sviluppo in cui si trovano (a detta degli stessi propugnatori delle nuove facoltà) gli studi politici, e ancor più nelle gravissime « scoperture » che la scienza italiana presenta nei campi della sociologia, della psicologia sociale, dell'antropologia culturale, dell'etnologia giuridica. Eppure molti cultori di studi politici si ostinano qui nella via delle « facoltà » separate, disinteressandosi totalmente delle nuove prospettive per un rinnovamento delle strutture universitarie.

Le tendenze attuali dei sistemi universitari europei sono in senso opposto alla frammentazione.

In Francia, dove esiste l'unitaria *Faculté de droit et des sciences économiques* (in cui per il primo anno 4 materie su 6 sono comuni), si è addirittura prospettata l'utilità di arrivare a una facoltà di « sciences sociales », comprendente anche discipline della facoltà di Lettere. In Germania, dove è conosciuta la dualità delle facoltà di Giurisprudenza e di Economia, gli studi politici sono integrati nell'una o nell'altra di queste due facoltà; e le università di nuova istituzione (quando conservino la divisione in facoltà) hanno un'unica facoltà per lo studio delle scienze sociali (dalla statistica alla psicologia, alla sociologia, alla scienza politica, all'economia, al diritto) (15). D'altra parte, la III Assemblea generale della « Conferenza permanente dei Rettori delle Università europee », ha ritenuto dannosa la secessione di nuove facoltà, e ha consigliato di risol-

DORF, *op. cit.*, in n. 12). Riguardo al rapporto fra i concetti di *College*, *School*, *Division* e *Department* (e *Faculty*) nelle università americane v. ad es. *American Universities and Colleges*, Washington 1956, pp. 24 ss. Un'interessante conferma di quanto abbiamo detto nel testo si ha osservando l'uso (nel citato *International Handbook*) dei termini *Faculty*, *School*, *College* ad indicare strutture di università delle Filippine e del Messico, e invece del termine *Department* per le « *Abteilungen* » della nuova università di Bochum (cfr. *op. cit.*, pp. 391; 638 ss.; 690 ss.).

(15) Riguardo alla Francia vedi *Esprit*, maggio-giugno 1964, pp. 1075 ss. L'idea di un'unica facoltà di scienze sociali ha ivi antiche radici: ad esempio, nel 1889 L. DUGUIT scriveva che il vero nome delle facoltà di giurisprudenza avrebbe dovuto essere quello di « *facoltà di scienze sociali* », essendo compito di esse l'insegnamento di tutte queste scienze (citato in E. LAMBERT - R. VALEUR, *L'enseignement du droit comme science sociale internationale - L'enseignement du droit en France et aux États-Unis*, Paris 1928, p. 23).

Quanto alla Germania, vedi ad es. *Die Universität Konstanz. Bericht des Gründungsausschusses*, KONSTANZ 1965, pp. 17 ss.; P. MIKAT - H. SCHELSKY, *Grundzüge einer neuen Universität. Zur Planung einer Hochschulgründung in Ostwestfalen*, Güterloh 1966 (cfr. H. SCHELSKY, *Einsamkeit und Freiheit. Idee und Gestalt der deutschen Universität und ihrer Reformen*, Hamburg 1963, pp. 278 ss.); *Anregungen des Wissenschaftsrates zur Gestalt neuer Hochschulen*, Tübingen 1962, pp. 29 ss.

vere il problema « delle grandi facoltà » attraverso la creazione di sezioni o dipartimenti (16).

In questo contesto europeo, l'ostinazione di alcuni studiosi appartenenti alle università italiane (e spesso a facoltà di giurisprudenza con personale docente numericamente assai scarso!) nel chiedere sempre maggiori e più rigide frammentazioni ci stupisce almeno dal punto di vista dell'interesse generale.

CONTENUTI SCIENTIFICI ED EDUCATIVI

1. A ben vedere, le facoltà di scienze politiche rappresentano un pericoloso ostacolo non solo per un effettivo aggiornamento delle strutture universitarie (volto a sviluppare la ricerca scientifica e quindi a migliorare l'insegnamento) bensì anche per la formazione professionale e l'educazione politica dei futuri quadri dirigenti per una autentica democrazia.

La Scuola di Scienze sociali « Cesare Alfieri », fondata a Firenze nel 1875, doveva, secondo l'originario disegno, essere « un college all'inglese dove una ristretta élite di giovani appartenenti alle classi agiate potesse ricevere una educazione adeguata per porla al servizio del Paese »; e a tal proposito si sono volute ricordare « certe parole della vecchia e gloriosa Destra toscana ». E' stato altresì rilevato che « in epoca fascista, sorsero qua e là, come funghi, le facoltà di scienze politiche » (17); ed è facile ricordare che ancora in un convegno tenuto a Firenze nell'aprile del 1942 si assegnava a queste facoltà il compito di « educare politicamente gli uomini per i posti di comando » (18).

2. Ma il tema dei contenuti va approfondito oltre queste facili caratterizzazioni storiche, in rapporto alla realtà culturale e sociale dell'Italia d'oggi.

L'alternativa tra nuove facoltà e creazione dei dipartimenti equivale a una alternativa tra maggiore separazione e maggiore coordinamento degli studi giuridici e degli studi politici (e altri studi sociali in genere).

Quali conseguenze di una maggiore separazione?

a) Per quanto attiene strettamente alla ricerca e all'insegnamento delle scienze sociali la separazione appare dannosa per due lati.

(16) Vedi III *Assemblée générale de la Conférence permanente des Recteurs et Vice-Chanceliers des Universités européennes*, II, *Documents de travail* (Göttingen 1964), p. 52; III, *Procès-verbal* (Göttingen 1966), pp. 196 ss.

(17) Le parole tra virgolette sono tratte dagli articoli dello Spreafico e del Galante Garrone citati alle note 4 e 5. Dobbiamo tuttavia notare qui che la politica culturale fascista per la moltiplicazione delle facoltà di scienze politiche (fermandosi al numero di sei: Firenze, Milano-Cattolica, Padova, Pavia, Perugia e Roma) appare « moderata » rispetto a quella degli odierni « riformatori ».

(18) *Funzione e struttura della facoltà di scienze politiche*, Firenze 1943, p. 15 (dal discorso di N. Rodolico).

Essa favorirebbe lo slittamento dello studio del diritto in **senso formalistico**, staccandolo dalle realtà sociali e politiche che costituiscono il presupposto delle norme. Favorirebbe cioè le concezioni formalistiche del diritto, della scienza giuridica e dell'interpretazione: concezioni ormai superate dalle dottrine più attuali, ma pericolosamente presenti nell'opinione comune; concezioni che trasformano il giurista in un passivo ricettacolo di norme alla cui « creazione (sia guardando allo **ius condendum** sia guardando all'interpretazione dello **ius conditum**) egli mai potrebbe contribuire, in quanto privo di mezzi idonei ad un lavoro aderente alla realtà politica e sociale (19).

D'altra parte, essa **allontanerebbe gli studiosi di scienze politiche** (e di altre scienze sociali) **dal rigoroso metodo elaborato dalla giurisprudenza**. Nè basta ammonire (19a) che la nuova facoltà « dovrà informarsi a un assoluto rigore scientifico, quale è ancora dato riscontrare in molte facoltà di giurisprudenza, grazie a discipline collaudate da una lunga tradizione ». E' chiaro che tale risultato può essere raggiunto attraverso l'articolazione dei dipartimenti, che consolida ed allarga l'unità della facoltà (gettando un ponte anche verso facoltà diverse), e non certo separando ciò che è già unito.

Per quanto riguarda, più particolarmente, la concezione del diritto, la separazione potrebbe essere accettata da alcuni (e nemmeno dalla maggioranza: è opportuno sottolinearlo) di coloro che **riducono il diritto a quello cosiddetto positivo** (e la « validità » alla « effettività »). Ma essa certo non può non rifiutarsi da coloro per i quali base della morale (e quindi del diritto) è il « fatto di natura ».

E, pur se da un punto di vista assai lontano, essa dovrà rifiutarsi anche da chi ritenga che « *proprio da un punto di vista rigorosamente giuridico, l'accoglimento in una fonte di diritto di un alto principio etico ha un immenso valore positivo [...] per quel che rappresenta di conquista nel momento storico della sua affermazione e di peso politico nel momento della sua attuazione* », ed ipotizzi che « *quello stesso mondo in subbuglio che ha riportato a galla il diritto naturale, buono ed equo sempre, perché fa gli uomini tutti liberi ed uguali, possa aver dato l'avvio ad una riflessione amara o ironica sulla natura di un ordinamento giuridico che nega agli uomini quel che natura concede anche alle bestie* » (20).

b) La separazione, allontanando gli studenti di cose politiche dall'esigenza di tradurre ogni ideale politico in ordine giuridico e di commisurare ogni comportamento politico all'ordine giuridico, verrebbe a **favorire quelle ideologie negatrici del valore del diritto e delle istituzioni** che trovano la loro espressione

(19) Su questo problema v. S. COTTA, *Il compito del giurista nell'ora presente*, in *Iustitia*, 19 (1966), pp. 165-181.

(19a) Come fa il GALANTE GARRONE nell'articolo citato alla nota 5.

(20) G. NOCERA, *Ius naturale nell'esperienza giuridica romana*, Milano 1962.

esasperata nella concezione carismatica personale del potere (« Führertum »).

Basti qui ricordare la frase che risuonò al Reichstag il 13 luglio 1934: « Se mi si rimprovera di non aver fatto ricorso ai tribunali regolari, tutto quel che posso rispondere è questo: in quell'istante io ero responsabile del destino del popolo tedesco... ». Dopo che fu sconfitto il « Führer », in Germania si sottolineò la « grande missione politica del diritto » (21).

Nelle intenzioni di coloro che propongono la separazione di facoltà di scienze politiche e sociali, queste dovrebbero preparare « chi intende operare nel campo dei rapporti specificamente politici » (22). Non si capisce bene se si voglia con questo proporre la formazione di « custodi » per una nuova « repubblica platonica »; oppure, modernamente, di politici burocratizzati per uno Stato sempre più accentratore; oppure, più semplicemente, insegnare come si sconfigge un concorrente in una campagna elettorale. In ogni caso, non sembra una proposta felice per chi crede che democrazia sia libertà (nel senso di partecipazione di tutti i cittadini al potere).

c) Secondo la « Relazione » al d.d.l. 1830, « dovrebbero trarre profitto dall'istituzione dell'indirizzo storico-politico [...] tutti quelli che intendono dedicarsi all'insegnamento della storia »; e nella « Relazione Maranini-Miglio » si parlava di « migliorare l'insegnamento di questa disciplina nelle scuole medie superiori ». Non possiamo tacere l'estrema gravità di tale impostazione. Va tenuto presente che nelle attuali facoltà di scienze politiche l'insegnamento della storia inizia, praticamente, dall'età moderna, e che il difetto non sarebbe certo eliminato con il corso di studi che si va proponendo. Ciò implica una sottovalutazione (forse non casuale) dell'apporto storico-culturale precedente, fortemente segnato dal cristianesimo. Per fare un esempio: come si può spiegare storicamente la nostra Costituzione, cioè l'ideale della partecipazione di tutti i cittadini al potere, senza spiegare l'antico concetto di « libertas », che (al di là da quello moderno e liberale

(21) Vedi F. FRINGSHEIM, *Rechtserziehung und politisches Denken*, Freiburg 1960, particolarmente pp. 37-46 (Discorso agli studenti di Friburgo, 1948). E non a caso, in base alle decisioni prese dai rappresentanti dei ministeri della giustizia e dell'istruzione nonché delle università e scuole superiori dei Länder della Germania Occidentale, nella riunione del 10 e 11 settembre 1949, si chiedeva la diffusione delle scienze politiche entro i rami di studi già esistenti e non la creazione di un nuovo ramo (vedi F. BAUMGÄRTEL - G. WEIPPERT, « Politische Wissenschaften » an den Hochschulen?, Erlangen 1949, p. 14).

(22) Così si esprimeva, in riferimento all'indirizzo « politico », la Relazione alla prima stesura delle « Proposte Maranini-Miglio »; aggiungendo, riguardo all'indirizzo « storico »: « alla classe politica italiana gioverebbe la presenza di un ridotto ma colto nucleo di operatori dotati di senso storico... ». Già R. Ciasca (nella relazione alle proposte formulate dalla Commissione incaricata dal Ministro della P.I. nel 1958 di studiare congiuntamente la riforma delle facoltà di giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio) parlava di « plasmare la classe politica dello Stato ».

della « libertà negativa ») significava appunto soprattutto « partecipazione al potere »?

Inoltre, poiché qualsiasi « storia » non può essere altro che parte di una « storia della civiltà » (nei suoi vari aspetti anche filosofici, letterari, artistici ecc.), ci sembra insensato costruire non già dipartimenti che colleghino le facoltà di Giurisprudenza anche a quelle di Lettere e Filosofia (e di Magistero), ma nuove barriere con nuove facoltà separate.

d) E ancora: la separazione sarebbe gradita a chi ritiene che allo studio delle scienze sociali sia ormai inutile il bagaglio dello studio dei « valori » tradizionali (moralì e giuridici), e sia necessario rivolgersi esclusivamente ai « fatti », secondo le tendenze dominanti del sociologismo americano.

I pericoli di un « *approccio descrittivo ai fatti* » sono oggi largamente avvertiti anche da sociologi che partono da punti di vista diversi fra loro. Così in uno scritto di un sociologo sovietico è riportata una frase dall'opera americana *The State of the Social Science* (a cura di L. White, 1956): « *La raccolta dei fatti diventa talmente dominante che il problema che le diede inizio scompare insieme ad ogni possibile conclusione* » (23). Ci sembra dunque sia esigenza del nostro tempo che venga sviluppato lo studio della sociologia come scienza, distinguendola e insieme connettendola al giudizio filosofico (etica sociale) (24).

3. Purtroppo, nessuno di questi gravi pericoli è stato presente agli estensori del « Disegno » sulle « facoltà di scienze politiche e sociali »; vi è anzi da dubitare che, attraverso esso, taluni vogliano agire proprio nel senso opposto a una educazione universitaria che sia strumento di democrazia.

Un attivissimo sostenitore delle nuove facoltà di scienze politiche ha scritto: « *suggestionati dalla esperienza in corso nella vicina Francia, nonché da innumerevoli altri esempi nel mondo, i più si attendono la riapparizione, sia pure in forme nuove, della dittatura* »; « *non è difficile supporre che l'ultimo quarto del secolo ventesimo dovrebbe vedere ovunque la costituzione di oligarchie senza eguali per stabilità ed estensione di dominio* »; « *non esito a indicare come causa preminente (sc. della grave carenza nell'attuale classe politica italiana) la eccessiva (sic) possibilità di ricambio interno della stessa élite politica* »; « *è in fin dei conti proprio la conoscenza scientifica della politica che ha fornito le armi per distruggere l'ingenuo mito del regime rappresentativo* ».

Giustamente è stato detto a proposito di questo Disegno (v. n. 26) che « *sotto il manto dell'operatività e dell'efficienza, si può contrabbandare l'aspirazione tecnocratica, vera forma moderna di dominazione dispotica sui cittadini* ».

A questo proposito si considerino le seguenti osservazioni.
All'art. 3, il d.d.l. 1830 vuole che la laurea in scienze politiche

(23) P. N. FEDOSEEV, *La sociologia nell'URSS*, in *La sociologia nel suo contesto sociale*, Bari 1959, pp. 338 ss.

(24) Questo anche sulle tracce del pensiero di Luigi Sturzo: cfr. G. MARCHELLO, *La sociologia come scienza empirica e il giudizio etico*, estr. da *Scritti in onore di L. Sturzo*, I (Roma 1953).

e sociali sia equipollente alla laurea in giurisprudenza « agli effetti dell'ammissione a tutti i concorsi per le pubbliche amministrazioni, statali, locali e speciali, fatta eccezione per i concorsi per la magistratura ordinaria, per il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti e per l'Avvocatura dello Stato »; e la « Relazione » del Ministro ci spiega che « non si può negare che il pubblico funzionario abbia necessità di conoscere il sostrato sociale e politico in cui è chiamato ad operare... ». Dobbiamo dedurne che, secondo lo spirito informatore del d.d.l. 1830, la conoscenza del « sostrato sociale e politico » non sia necessaria ai magistrati? Nel momento in cui non solo il problema politico della magistratura è balzato in primo piano nella coscienza dei cittadini, ma anche appare sempre più chiaro il valore relativo, strumentale della tripartizione delle funzioni dello Stato propria della tradizione ottocentesca (25), l'impostazione "culturale" del "Disegno" in questione è, quanto meno, inattuale (26). Nella società d'oggi è necessaria una revisione della funzione del giurista (e in genere dell'operatore del diritto), e il collegamento del diritto con l'intero campo delle scienze sociali appare sempre più urgente (27). Questo è problema da porsi ora alla Commissione della Camera, in sede di discussione sull'« elenco delle facoltà » (art. 3 del d.d.l. 2314). Sarà necessario ivi anche evitare che emerga una concezione (diffusa presso alcuni) della facoltà di giurisprudenza co-

(25) Vedi F. BASSI, *Il principio della separazione dei poteri. Evoluzione problematica*, Milano 1965 (estr. dalla *Riv. trim. di dir. pubblico*).

Ovviamente, il superamento della tripartizione ottocentesca delle funzioni dello Stato non significa disconoscimento della necessità di una suddivisione del potere tra vari gruppi o comunque tra varie forze sociali giuridicamente configurate: anzi si vuole sottolineare l'esigenza che il principio della suddivisione del potere non venga cristallizzato in forme non più adeguate alla realtà sociale.

(26) Si è inoltre osservato che « la distinzione (della preparazione dei futuri appartenenti alle carriere amministrative in due grandi indirizzi: quello politico-amministrativo e quello giuridico-amministrativo) appare assurda, data l'inesistenza di due distinte carriere di tal tipo nella Pubblica Amministrazione, e pericolosa... »: così V. CRISAFULLI - M. S. GIANNINI - S. COTTA, *Osservazioni sullo schema di legge sulle facoltà di scienze politiche e sociali* (redatte per conto della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, dattiloscritto s.d. [maggio 1966]) pp. 4 s. Cfr. *infra* n. 29.

(27) Gli assistenti di giurisprudenza dell'UNAU hanno elaborato, attraverso la « Commissione di giurisprudenza » uno schema di riforma degli studi (connessa con l'istituzione dei dipartimenti) avente lo scopo di riadeguare la facoltà alle esigenze della vita pubblica e della realtà sociale: adeguazione che l'esperienza storica (pensiamo alle riforme degli studi nel XVIII secolo) mostra possibile. Lo schema sarà pubblicato, con introduzione storica e ampia bibliografia, in *Giurisprudenza italiana*, 1967, parte IV; in una prima redazione ciclostilata, esso è stato parzialmente criticato da W. CESARINI - SPORZA in *Riv. internaz. di filosofia del diritto*, 41 (1964), p. 424. Possiamo dire che gran parte delle proposte successivamente emerse in Italia per l'istituzione di unitarie facoltà di scienze sociali (vedile in *Aggiornamenti Sociali*, maggio 1966, p. 370, n. 9, e p. 592, n. 6) hanno trovato origine o spunto in detto « schema » per l'aggiornamento delle facoltà di giurisprudenza.

me facoltà di « élite », concezione che favorirebbe la separazione di una facoltà di « scienze politiche » vista come ricettacolo degli studenti più scadenti.

D'altra parte, alla luce delle considerazioni svolte sopra al punto b), ci sembra **estremamente pericolosa la tendenza, concretizzata nel « Disegno », a diminuire la preparazione giuridica dei pubblici funzionari**, e addirittura della nuova « classe politica » che le facoltà in questione hanno l'ambizione di « plasmare ». Lascia dunque perplessi l'equipollenza della laurea in « scienze politiche e sociali » alla laurea in giurisprudenza per i concorsi nelle pubbliche amministrazioni (28). Mentre il Parlamento (in questo momento la Camera dei Deputati) deve ancora esaminare il problema nella sua interezza, e vedere se non sia opportuno procedere a una fusione di facoltà, qui si vorrebbe addirittura che il Senato stabilisse un'equipollenza « a scatola chiusa » (essendo il piano di studi da stabilirsi successivamente con decreto).

Ancora alla luce delle considerazioni svolte, se lo scopo, più o meno dichiarato, delle nuove facoltà è quello di « plasmare la classe politica », **il problema dell'ammissione, limitata agli studenti con maturità classica o scientifica (art. 2 del d.d.l. 1830), diventa gravissimo**. V'è il pericolo di una scelta culturale forse inconsapevolmente reazionaria. Anche considerando il problema dell'ammissione appare dunque necessario esaminare le facoltà e i corsi nel loro complesso: e ciò dovrebbe ora fare la Camera.

I pericoli, infine, insiti nel « Disegno », per l'insegnamento della storia e della sociologia, appaiono chiaramente da quanto abbiamo esposto nella prima parte di questa nota.

(28) Qui si sono indirizzate, caustiche, le critiche al « Disegno » da parte dei professori AMORTH e GIULIANO (documento cit., pp. 12 s.): « Oh bella! Ma non aveva insistito proprio la relazione al progetto sul fatto che gli studi in scienze politiche e sociali non avrebbero nulla a che vedere con quelli della giurisprudenza? Non si dice forse nella relazione che "vi è oggi una esperienza umana ed un campo di indagini che non sono più soddisfatti dai correnti studi giuridici, economici, storici, il cui significato occorre rilevare e si rileva specificamente, dicendo che è esperienza e indagine di un certo tipo, non esauribile entro i tipi già noti"? Non si aggiunge che "gli stessi elementi giuridici ... che si debbono assumere per sviluppare i piani di studio ed ordinare didatticamente le nuove Facoltà, hanno da sottostare alle loro intrinseche esigenze, in modo da raccogliarli intorno a un Centro, che è dato dalla esperienza politica e in un quadro che si ispiri a socialità"? Non prevede lo stesso art. 7 del disegno di legge, che le Facoltà di scienze politiche e sociali debbano godere di una "piena autonomia" rispetto alle Facoltà di giurisprudenza anche ai fini "delle designazioni, mediante elezione, delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie"? E allora su quali basi logiche potrebbe mai coerentemente pretendersi una "equipollenza" tra laurea in giurisprudenza e laurea in scienze politiche e sociali ai fini del pubblico impiego, e tanto più una equipollenza che il Parlamento, come si è detto, dovrebbe sanzionare... "a cancelli chiusi", "a scatola chiusa"? Non sono forse, nella stragrande maggioranza dei casi, i pubblici dipendenti chiamati ad applicare le leggi dello Stato e non a compiere ricerche sociologiche e politiche? ».

4. Anche l'esame dei « contenuti » scientifici ed educativi mostra dunque come il « Disegno » sulle facoltà di scienze politiche presentato al Senato sia in aperto **contrasto con le linee di riforma dell'università** perseguite attraverso il d.d.l. 2314 oggi discusso alla Camera dei Deputati; e comunque cerchi di preconstituire, da una visuale parziale e ristretta, una serie di soluzioni a problemi che solo in sede di riforma generale possono trovare giusta impostazione.

* * *

Duole notare che da alcune parti si tenda a far passare **reptinamente, quasi di sorpresa**, un Disegno di legge che non è stato nemmeno preparato da adeguati dibattiti culturali nel Paese (se non entro le associazioni strettamente interessate), e che già trova l'opposizione dei professori incaricati (ANPUI) e degli studenti (UNURI), nonché degli assistenti universitari (UNAU) (29). Ci sembra che, se tale tentativo avesse successo, una minoranza avrebbe ancora una volta imposto al Paese la sua « politica culturale », riuscendo a impedire, o almeno seriamente ostacolando, il dibattito generale sul rinnovamento dell'università, che trova negli studi sociali il contatto immediato e costante con tutti i cittadini. Sia detto senza mezzi termini: **la frammentazione degli studi sociali in tre facoltà è dannosa** alla ricerca scientifica, all'insegnamento professionale, all'educazione dei quadri dirigenti. Per le nuove università appare necessario istituire unitarie facoltà di scienze sociali; in questo orientamento può trovarsi rimedio anche alle situazioni attuali e soddisfazione all'esigenza di sviluppo degli studi politici cui si vorrebbe tendere con il d.d.l. qui discusso. In tale contesto si giungerebbe, naturalmente in un ragionevole lasso di tempo, all'estinzione delle facoltà di scienze politiche.

In ogni caso, di un particolare Disegno di legge per le « scienze politiche » sarà opportuno discutere solo dopo l'approvazione del Disegno di legge per le generali modifiche all'ordinamento universitario.

Pierangelo Catalano

(29) Come è noto, ANPUI e UNURI chiedono la costituzione di unitarie facoltà per le « *scienze giuridiche, socio-economiche e statistiche* » (cfr. 1964-65. *Un anno per la riforma universitaria*, a cura dell'UNURI, Roma 1965, p. 124). Quanto alla presa di posizione dell'ultimo Congresso dell'UNAU, v. *supra*, nota 5.